



MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
AOUSPTV - Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0009436 - 03/09/2012 - INGRESSO
Materiale: A.30.a

ALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
DIREZIONE GENERALE PER IL VENETO
c/o UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE
TREVISO

ALL'UFFICIO PER IL CONTENZIOSO
c/o UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE
TREVISO

→ ALLA SEGRETERIA DI CONCILIAZIONE /
c/o UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE
TREVISO

Treviso, 03/09/2012

Oggetto: richiesta tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'art.135 del CCNL 29.11.2007

La sottoscritta TARZARIOL MIRELLA nata a Colle Umberto (TV) il 04/02/1963

Codice Fiscale TRZMLL63B44C848A

Chiede

lo svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL 29.11.2007, per i fatti e le motivazioni che di seguito sommariamente si riportano:

IN FATTO

La sottoscritta, ai sensi della L. 124 del 3 maggio 1999 è stata trasferita dalla provincia allo Stato e posta alle dipendenze del MIUR :

Art. 8.

(Trasferimento di personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato)

1. Il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle province.

2. Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili.(...)

E' stata inquadrata nel profilo di Assistente Tecnico a tempo indeterminato, con provvedimento del Dirigente *pro tempore* dott. Spampinato.

Nell'anno scolastico successivo, veniva inquadrata nel profilo di Collaboratore Scolastico.

Veniva inserita nelle graduatorie d'istituto di terza fascia per il profilo di Assistente Tecnico, e le veniva validato il servizio svolto da Assistente Tecnico imposto per Legge, con il punteggio relativo.

Con la posizione utile in graduatoria svolgeva servizio in qualità di Assistente Tecnico, fino a raggiungere i 24 mesi di servizio utili per il concorso per soli titoli di cui All'art.554 del D.Lvo. 16.4.1994, n.297.

Produceva richiesta di inserimento nelle graduatorie provinciali di cui All'art.554 del D.Lvo. 16.4.1994, n.297, nei termini previsti per l'anno 2009. Alla pubblicazione delle graduatorie provinciali provvisorie veniva esclusa, perché il servizio svolto da Assistente Tecnico, cui era stata obbligata per legge e peraltro già validato per le graduatorie d'istituto, non veniva riconosciuto perché in assenza di titolo di studio previsto, (conseguito successivamente e comunque prima dell'inserimento in terza fascia d'istituto)

Presentava reclamo, accettato dall'Amministrazione e per questo inserita nelle graduatorie provinciali definitive per il concorso per soli titoli di cui All'art.554 del D.Lvo. 16.4.1994, n.297.

Con successivo provvedimento veniva esclusa.

Nell'aggiornamento successivo, per l'anno 2010, riproponeva domanda di inserimento, veniva esclusa per gli stessi motivi suindicati, riproponeva ricorso, non veniva accettato, nelle graduatorie definitive pubblicate il 29.07.2010 veniva esclusa. Proponeva, in data 2 agosto 2010, attraverso il proprio rappresentante sindacale, richiesta di tentativo di conciliazione presso la Segreteria di Conciliazione istituita presso l'UST ai sensi della art. 135 del CCNL Scuola, e l'Amministrazione non esperiva tale tentativo.

Presentava nei termini, la richiesta di inserimento per l'anno 2011, e veniva esclusa ancora una volta, nella pubblicazione delle graduatorie provvisorie, proponeva reclamo nei termini, non veniva accettato e quindi esclusa dalle graduatorie definitive pubblicate in data 08.07.2011.

Presentava richiesta di tentativo di conciliazione presso la DPL del Lavoro di Treviso con raccomandata con a/r in data 22 luglio 2011 depositando la stessa con raccomandata a mani presso l'ufficio protocollo dell'UST di Treviso.

A seguito della richiesta di tentativo di conciliazione, veniva inserita con riserva nelle suddette graduatorie.

Presentava nei termini, la richiesta di inserimento per l'anno 2012, e permaneva inserita con riserva nella pubblicazione delle graduatorie provvisorie, proponeva reclamo nei termini, non accolto.

IN DIRITTO

ad ottenere l'inserimento, in applicazione art. 2103cc. *"In caso d'assegnazione a mansioni superiori a quelle del livello di appartenenza- il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene*

definitiva dopo un periodo di 3 mesi salvo che la medesima non abbia luogo per la sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto."

A riguardo, con sent. 12404/03 la Corte di Cassazione ha specificato che "al fine del conseguimento della qualifica superiore non ha rilievo che il dipendente abbia svolto occasionalmente mansioni affidate anche ad altro dipendente che rivesta tale qualifica, essendo rilevante non solo la frequenza con la quale quelle mansioni siano state espletate, ma anche il concreto grado di autonomia, responsabilità gravosità ed intensità, comparato con le altre mansioni proprie della qualifica inferiore."

Su tale aspetto, deve considerarsi che l'assegnazione delle mansioni superiori deve essere piena, nel senso che comporta l'assunzione delle responsabilità e l'esercizio delle autonomie proprie della corrispondente qualifica superiore, mentre resta irrilevante la qualificazione che il datore di lavoro attribuisce all'attività affidata al dipendente, come pure la mancanza d'investitura formale, dovendo ritenersi implicito il giudizio d'idoneità del lavoratore allo svolgimento di compiti di più elevato livello professionale nel fatto stesso della sua concreta utilizzazione in tale posizione di lavoro (Cass. 6891/94).

L'art. 4, c.1 della Carta costituzionale, A tutela del "diritto al lavoro" pone quale premessa indispensabile la c.d. *libertà di lavoro*, lo svolgimento di un'attività corrispondente alle proprie capacità professionali. (Baldassarre).

Vi è costante unanimità nel riconoscere che le libere decisioni sull'attività lavorativa precedono il diritto al lavoro, il quale altrimenti si tramuterebbe in un obbligo imponibile e sanzionabile ad arbitrio da parte dei pubblici poteri. (Sent.12/1960 Corte Costituzionale).

P.Q.M.

Chiede lo svolgimento del tentativo di conciliazione, in diritto ad essere inserita nelle graduatorie di cui all'art.554 del D.Lvo. 16.4.1994, n.297, per il profilo di Assistente Tecnico.

Ai fini della costituzione del collegio, nomina come proprio rappresentante il Sig. GIUSEPPE MORGANTE Segretario Provinciale UIL SCUOLA

Si prega codesto Ufficio di far pervenire le comunicazioni inerenti la presente procedura al seguente indirizzo:

Segreteria Provinciale UIL SCUOLA

Via Saccardo n. 27

31100 TREVISO

Tel. 0422.409925 fax 0422.409924

Indirizzo di posta elettronica treviso@uilscuola.it

FIRMA